

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-539 del 08/03/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS, ART. 29-DECIES, COMMA 9, LETT.B) - DIFFIDA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITA' - DITTA "SOLVEKO S.R.L."
Proposta	n. PDET-AMB-2016-551 del 08/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PARMA, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte Seconda, Titolo III-bis, come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e successivamente dal D.Lgs. 46/2014; in particolare l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordicesimo, e prevede che l'autorità competente proceda, secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida, stabilendo un termine entro il quale eliminare le inosservanze;
- la Circolare del "Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare" prot. n.0022295 GAB del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia I.P.P.C., recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014"
- la Legge Regionale n.21/2004 e s.m.i. recante disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la L. 241/90 e s.m.i.

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. 7/2016;

PREMESSO:

- che con atto n. 2115 del 21/06/2010 della Provincia di Parma è stata rilasciata a Solveko Spa con gestore Valter Bovati, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art 10 della LR 21/04, su istanza volontaria, per l'impianto sito in comune di Fidenza, loc. Rimale n.59 per l'attività di recupero di rifiuti pericolosi (operazione R2) con capacità di oltre 10 t/giorno;
- con atto n. 3693 del 11/11/2010 della Provincia di Parma è stata aggiornata l'A.I.A. di cui al punto precedente;
- con atto n. 1261 del 17/06/2014 della Provincia di Parma è stata aggiornata l'A.I.A. di cui alla Det. 2115/2010 e s.m.i. ed è stato sostituito integralmente il suo Allegato I "Le condizioni dell'AIA", in seguito all'approvazione di n.5 modifiche non sostanziali;
- con nota prot. Prov. n.58324 del 25/08/2014 della Provincia di Parma è stata aggiornata l'A.I.A. di cui alla Det. 2115/2010 e s.m.i., per quanto riguarda il potenziamento del sistema di abbattimento esistente asservito all'emissione E04 con installazione di n.2 filtri finali ("MAMS", di 1 mc ciascuno, disposti in serie), alle condizioni prescritte da ARPA nell'atto di aggiornamento stesso;
- con atto Det.Dir. n.1157 del 08/06/2015 della Provincia di Parma è stata aggiornata l'A.I.A. di cui alla Det. 2115/2010 e s.m.i. ed è stato sostituito integralmente il suo Allegato I "Le condizioni dell'AIA", in seguito all'approvazione di modifica non sostanziale (sostituzione impianto criogenico) da parte della Conferenza di Servizi;

RILEVATO CHE:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- ARPA - Sez. Prov.le di Parma, serv. territoriale di Fidenza ha provveduto ad effettuare la visita ispettiva periodica programmata dall'AIA svoltasi presso l'impianto di Solveko S.p.A. sito in comune di Fidenza, loc. Rimale n.59, rispettivamente nelle seguenti date: 21/07/2015, 24/09/2015, 16/11/2015, 22/12/2015 e 22/01/2016, il cui rapporto conclusivo è stato trasmesso dal Sezione Provinciale di Parma alla SAC di Parma con nota prot. Pg.Pr.2016.3053 del 04/03/2016;

- che al capitolo 4.1 "Messa in esercizio dell'impianto" del rapporto ispettivo del Servizio Territoriale di Arpa - distretto di Fidenza, di cui al punto che precede, emerge che nel corso del 2014 non sono state comunicate le date di messa a regime delle emissioni n. E8, E9, E10A, E10B entro i 15 giorni di anticipo prima dell'evento, come prescritto nell'AIA al cap D.1; inoltre, nella campagna di controllo delle emissioni in atmosfera con "canister" del 20/11/2014, non sono stati associati correttamente ai dati meteo (vento) del rispettivo periodo di rilevazione, bensì a quelli del 22/07/2014;

- che da quanto relazionato al capitolo 4.10 "Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi", nonché al capitolo 5 "Conclusioni" del sopra citato rapporto ispettivo del Servizio Territoriale di Arpa - distretto di Fidenza, emerge che:

1. in data 02/09/2014 è stato accettato un carico in ingresso del rifiuto registrato con codice CER 08.01.16, per cui Solveko non è autorizzata al ritiro; nonostante sia stata acquisita dalla ditta produttrice del rifiuto una dichiarazione datata 02/09/2014 da cui si evince che il codice CER corretto da attribuire al rifiuto speciale pericoloso conferito è lo 08.04.16, autorizzato, "il gestore non ha poi riportato tale correzione nel registro di carico/scarico e di conseguenza nel MUD 2014";
2. per n°16 carichi di rifiuti in ingresso all'installazione lo stato fisico dei rifiuti riportato nel FIR (formulario di identificazione rifiuti) è risultato errato (per n°14 carichi: "1 – solido polverulento", mentre per altri n°2 carichi di rifiuti: "2 – solido non polverulento"), tenuto conto della dichiarazione (datata 28/09/2015) della ditta produttrice del rifiuto che ne ha acclarato invece lo stato fisico "3 - fangoso" (morchie);
3. in data 03/11/2015 il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi prodotti è stato eseguito in area non indicata nella Planimetria degli stoccaggi agli atti; precisamente nel serbatoio n°41 era contenuto il rifiuto codice CER 190208*, nonostante in planimetria detto serbatoio sia riservato al CER 190204*; inoltre i quantitativi in peso dei rifiuti conferiti in fusti e cisternette avviene tramite stima anziché tramite precisa pesatura al momento dell'avvio a deposito temporaneo;
4. le modalità di pesatura e di registrazione temporale dei rifiuti prodotti dichiarate dalla Ditta (stima con approssimazione) non garantiscono la corretta indicazione dei quantitativi in carico e il corretto aggiornamento consequenziale del registro di carico/scarico rifiuti;

- dall'indagine effettuata da ARPA emerge che "Solveko Spa" ("Solveko Srl" a decorrere dal 29/07/2015) non ha ottemperato ad alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale integrata di cui alla determinazione n. 2115 del 21/06/2010 e successivi aggiornamenti, rilasciata dalla Provincia di Parma; nello specifico, le violazioni di cui ai punti che precedono è relativa alla prescrizione n.12 della Determinazione dirigenziale n.2115/2010 e s.m.i. nella quale si precisa che "*il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA*", nonché alle prescrizioni di cui ai capitoli D.1 "Verifica della messa in esercizio dell'impianto" e D.2.10 "Gestione dei rifiuti e degli stoccaggi";

- in particolare, non risulta ottemperata la prescrizione contenuta al capitolo D.2.10 dell'Allegato I dell'AIA vigente: "*Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, quando non espressamente soggette alle prescrizioni della presente AIA, restano sono soggette alle norme speciali vigenti*", in quanto dagli accertamenti effettuati di cui al precedente punto n.1 si desume la violazione dell'art. 190 (gestione dei registri di carico-scarico rifiuti), mentre dagli accertamenti effettuati di cui al precedente punto n.2 si desume la violazione reiterata per più di due volte all'anno dell'art. 193 (corretta gestione dei F.I.R.) del D.Lgs.152/06;

- pertanto, dagli accertamenti effettuati di cui al precedente punto n.2, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n.152/06, parte seconda, Titolo III bis e s.m.i..

CONSIDERATO:

- che la Ditta ha fornito garanzia finanziaria n°1884137 del 19/07/2010, per l'importo di 180.000 € (ai sensi delle indicazioni di cui all'art.5, comma 5.2.4 della D.G.R. n.1991 del 13/10/2003), con scadenza 21/06/2018, emessa da COFACE Assicurazioni Spa e prestata dalla Ditta "Solveko S.p.A.",
- che con nota prot. Prov. n. 65634 del 13/10/2015 è stata Volturata la titolarità dell'AIA di cui alla Determinazione n. 2115/2010 e s.m.i. da "Solveko S.p.A." a "Solveko S.r.l.", a far data dal 29 luglio 2015 dalla società "Solveko S.p.A." alla società "Solveko S.r.l." con atto prot. prov. n.65634 del 13/10/2015; tuttavia dalle verifiche condotte non risulta nessun relativo aggiornamento alla fidejussione,

RICHIAMATA:

- la L.R. n. 13/2015 con cui la regione Emilia-Romagna ha assegnato alla scrivente "Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma di ARPAE, le nuove funzioni in materia di istruttorie di procedimenti di "AIA", precedentemente svolte dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma,
- la D.G.R. 1991/2003 e s.m.i. che regola le garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'esigenza di procedere tempestivamente ad aggiornare la garanzia finanziaria attualmente depositata depositando una nuova fidejussione, essendo primariamente mutata la ragione sociale della società titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché ad oggi anche l' intestazione del beneficiario garantito;

CONSIDERATA:

l'esigenza di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in genere, anche alla luce degli elementi sopra espressi,

SI DIFFIDA,

per le ragioni sopra espresse, Solveko S.r.l., con sede dell'impianto in Comune di Fidenza, località Rimale n.59, nella persona del gestore dell'impianto, dal non ripetere nel prosieguo l'attività di cui al punto 5.1.e) All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in maniera difforme da quanto autorizzato e previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni integrate ambientali, in particolare non rispettando la prescrizione contenuta al capitolo D.2.10 dell'Allegato I dell'AIA vigente della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'atto n. 2115 del 21/06/2010 e s.m.i.;

SI AVVIA

contestualmente, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., art. 8, il procedimento di sospensione dell'attività di Solveko S.r.l. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b), per quanto rilevato in applicazione dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

SI INGIUNGE

entro 7 giorni dal ricevimento della presente, di presentare ad ARPAE SAC di Parma nuova garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 208, comma 12-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n.1991/2003, per aggiornarla nei seguenti aspetti:

- ragione sociale ditta intestataria dell'AIA: Solveko S.r.l.;
- Ente beneficiario (Autorità competente): A.R.P.A.E. - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 BOLOGNA - P.IVA e C.F. 04290860370;
- importo: € 300.000 (euro trecentomila/00), fatto salvo eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente (L.1/2011, art.3, comma 2-bis) per le aziende dotate di certificazione EMAS (-50%) e/o ISO 14001 (-40%); nel caso il Gestore intendesse avvalersi della riduzione di cui sopra dovrà fornire riscontro all'autorità competente a dimostrazione del mantenimento della certificazione (rif. Nota dell'Assessore Regionale all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile n. prot. PG/2008/87782 del 3/04/2008);
- la durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dovrà essere pari a dieci anni maggiorata di ulteriori 2 anni; due anni prima di detta scadenza, dovrà essere presentato il rinnovo della polizza di pari durata: 10+2 anni (resta inteso che in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata);
- il riferimento alla Determina di AIA vigente (Det. 2115/2010 e s.m.i.)

INOLTRE SI INGIUNGE

- a Solveko S.r.l., con sede dell'impianto in Comune di Fidenza, località Rimale n.59, nella persona del gestore dell'impianto, dal proseguire l'attività di recupero rifiuti in maniera conforme da quanto prescritto nell'Allegato I dell'AIA vigente (Det. 2115/2010, così come modificato dalla Det. 1261/2014 e dalla Det. 1157/2015), con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al cap. D.1, nonché al cap. D.2.10.
- entro 10 giorni dal ricevimento della presente, di fornire relazione descrittiva a motivazione dell'accaduto per quanto riguarda le seguenti violazioni e non ottemperanze alle prescrizioni dell'AIA: le mancate comunicazioni delle date di messa a regime delle nuove emissioni in atmosfera; le non corrette registrazioni sui FIR e sui registri di carico scarico; le collocazioni in deposito temporaneo non coerenti con la planimetria degli stoccaggi rifiuti agli atti; le mancate pesature e consequenziali precise annotazioni sui registri di carico/scarico rifiuti dei quantitativi di rifiuti prodotti; nonché le soluzioni adottate per evitare il ripetersi delle non ottemperanze alle suddette prescrizioni;

SI INFORMA

la società diffidata che:

- ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma si riserverà ogni ulteriore atto che si rendesse necessario a seguito degli ulteriori accertamenti che verranno predisposti;
- l'Autorità competente del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione dell'atto di diffida è ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Paolo Maroli;

- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- è possibile prendere visione degli atti presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace, 1 - 43121 Parma;

SI FA PRESENTE

a Solveko S.r.l. che contro il presente provvedimento potrà proporre ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, o potrà fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione dello stesso ai sensi della normativa vigente.

Istruttore direttivo tecnico dott. G.M. Simonetti

Rif. Sinadoc: 8695/2016

IL DIRIGENTE della SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.